



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7183



Canone interpretativo e «dantismo giuridico» del Trecento: Pietro Alighieri, Alberico da Rosciate e Bartolo da Sassoferrato

Claudia Di Fonzo*

Abstract

[*Interpretive canon and “Legal Danteism” in the 14th century. Pietro Alighieri, Alberico da Rosciate and Bartolo da Sassoferrato*]. The contribution is dedicated to that sector of the centuries-old commentary on Dante Alighieri’s Comedy entrusted to jurists and called juridical dantism. The interest of jurists for Dante has its roots in the very nature of his poetry which is of a doctrinal nature, an outcome of the legal, philosophical and theological debates of the time.

Key words: Juridical Dantism, law and literature – Pietro Alighieri – Alberico da Rosciate – Cino da Pistoia – Bartolo da Sassoferrato

1. Il canone interpretativo

La tradizione di commento alla *Commedia* è un processo che consolida alcune interpretazioni del testo fino a farle diventare canoniche¹. Tale procedimento caratterizza tutta l’esegesi antica, non solo quella ascrivibile al così detto «dantismo giuridico». Gli esegeti della *Commedia*, a partire da Jacopo della Lana, si avvalsero del metodo della conciliazione delle interpretazioni contrastanti (*conciliatio contrariorum*) impiegato da Graziano per compilare la prima codificazione di diritto canonico (*Decretum*)². In epoca di diritto comune, questo metodo fu impiegato anche per armonizzare le fonti del diritto civile³. Dante non mancherà di ricordare le due anime del diritto comune (*ius commune*): la

* Università di Trento, Docente a contratto di Diritto e Letteratura, con Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia nei SSD 10/F3 e 10/F1- claudia.difonzo@unitn.it.

¹ Il concetto di interpretazione canonica è stato introdotto in occasione dei lavori preparatori all’edizione de *L’ultima forma dell’«Ottimo commento»*. *Chiose sopra la Comedia di Dante Alighieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori, Inferno* (Di Fonzo 2008). Cfr. Di Fonzo 2009: 1301-1320.

² Gli studi recenti hanno ipotizzato l’esistenza di due Graziano. In merito si legga Pennington 2014-15: 25-60. L’articolo si chiude con la citazione di Pd X, 9-99 e 103-105 e la menzione dell’interpretazione dei due fori fornita da Pietro che li riferisce al foro secolare e a quello ecclesiastico.

³ Segnalo in proposito il contributo aggiornato di Condorelli (2022: 104-136).

«ragione scritta canonica e civile»⁴. Del «canone interpretativo» della *Commedia* ho parlato a ribocco, perciò, in questa sede, riassumo solo i termini della questione a beneficio dei nuovi lettori. Si tratta di un canone conservativo che è il risultato della selezione di un numero ridotto di interpretazioni che si consolidano nell'ambito dell'esegesi antica. In questo quadro l'innovazione e la discontinuità interpretative assumono uno speciale significato poiché rappresentano quasi sempre il tentativo di recuperare l'interpretazione *difficilior* attraverso una meditata reazione alle banalizzazioni interpretative del dettato dantesco. Il canone interpretativo, sia che consolidi l'interpretazione ricevuta dalla tradizione precedente, sia che ne proponga una nuova, è dunque un meccanismo di salvaguardia del dettato d'autore. Se le glosse, al modo degli scolii latini, spiegano i *loci* critici e le parole difficili evitando la corruttela del testo, le chiose, glosse più ampie e meno autonome, forniscono le coordinate per una comprensione generale dell'opera in oggetto e delle circostanze storiche e culturali delle quali l'opera è scaturigine: senza questa spiegazione l'*intentio auctoris* potrebbe irrimediabilmente corrompersi. A partire da una certa data l'esegesi antica della *Commedia* consta di glosse e chiose organizzate in commenti distesi esemplati alla stregua di quelli compilati da Cino da Pistoia, fondatore in Italia, per quel che concerne la scienza giuridica, della così detta «scuola di commento» che perfeziona l'esperienza dei glossatori.

2. Esegesi antica e dantismo giuridico

Il bolognese Jacopo della Lana fu il primo letterato a disporre le chiose entro una cornice unitaria che contempla un *accessus* all'opera, cioè un proemio generale alla *Commedia*, e tre proemi particolari, uno per ciascuna cantica. Ogni canto è inoltre introdotto da un breve cappello che ne riassume il contenuto. Quello di Jacopo, redatto a Venezia tra il 1323 e il 1328, fu il primo commento integrale alla *Commedia*, quello che diede «compiuto fondamento alla secolare esegesi»⁵. Lo dimostra il cospicuo numero di attestazioni manoscritte e le illustri attribuzioni tra le quali spicca, a torto, il nome di Francesco Petrarca⁶. A Jacopo della Lana che studiò a Bologna si deve la scelta di disporre le chiose secondo l'uso della scuola di diritto bolognese. La sua prassi esegetica fu frutto della cultura accademica e scolastica che considerò il poema dantesco «un'opera dottrinale, un'enciclopedia didascalica da esporre e illustrare»⁷. Se il commento di Jacopo della Lana era destinato a spiegare Dante nella lingua di Dante e a divulgarlo in volgare, quello di Pietro Alighieri e quello di Alberico da Rosciate, giurisperiti di professione, erano destinati ai dotti che sapevano di latino. La volontà di scrivere in latino e di contemplare, nel dettaglio, l'aspetto giuridico delle questioni trattate, è all'origine dell'operazione di commento di Pietro Alighieri e della traduzione di Alberico da Rosciate. Quest'ultimo

⁴ Cv IV xii 9: «E che altro cotidianamente pericola e uccide le cittadi, le contrade, le singolari persone, tanto quanto lo nuovo raunamento d'aver appo alcuno? Lo quale raunamento nuovi desiderii discuopre, allo fine delli quali senza ingiuria d'alcuno venire non si può. E che altro intende di medicare l'una e l'altra Ragione, Canonica dico e Civile, tanto quanto a riparare alla cupiditate che, raunando ricchezze, cresce? Certo assai lo manifesta e l'una e l'altra Ragione, se li loro cominciamenti, dico della loro scrittura, si leggono» (ed. Brambilla-Ageno 1995).

⁵ Iacopo Alighieri e Graziolo Bambaglioli avevano chiosato la *Commedia* limitatamente alla prima cantica.

⁶ In proposito Rossi 1988: 301-316. L'attribuzione non è sostenibile poiché confligge con il giudizio espresso da Petrarca su Celestino V nel *De vita solitaria*, come vedremo nel prosieguo del contributo.

⁷ Mazzoni 1971: 563. Il critico torna sulla questione nel contributo uscito in «*Cultura e scuola*» nel 1965.

traduce in latino il commento di Jacopo della Lana corredandolo di una serie significativa di interpolazioni giuridiche che rappresentano un momento importante del «dantismo giuridico del Trecento»⁸. In questo senso potremmo dire che la prima interpretazione canonica della *Commedia* è quella che si consolida nell'esegesi di Jacopo della Lana e che con l'esegesi di Pietro Alighieri e Alberico da Rosciate nacque il dantismo giuridico.

3. Pietro Alighieri, giurista, poeta e interprete di Dante

Pietro Alighieri fu giurista di professione e poeta oltre che interprete dell'opera paterna⁹. Egli ottenne a Bologna il titolo di dottore in *utroque iure* e fu giudice incaricato dalla signoria dei Della Scala¹⁰. Nel 1321 fu colpito dalla scomunica per non aver pagato la decima dovuta al legato pontificio Bertrando del Poggetto che, secondo Boccaccio, aveva fatto bruciare in piazza a Bologna la *Monarchia* del padre. Dal 1332 si era stabilito a Verona, dove svolse mansioni di ufficiale del Comune insieme con il giudice Guglielmo da Pastrengo, giurisperito e figura di spicco del preumanesimo veronese. Sarebbe stata inviata in questo frangente, secondo la datazione non condivisa da tutti gli studiosi (1345), l'epistola metrica che Francesco Petrarca indirizzò a Pietro Alighieri, unica testimonianza del rapporto intercorso tra i due intellettuali¹¹. Delle dieci rime attribuite a Pietro nei manoscritti, Crocioni ne giudicò autentiche solo tre: *La vostra sete, se ben mi ricorda*, in risposta a Jacopo dei Garatori da Imola circa il libero arbitrio, e le due canzoni di contenuto morale *Non si può dir che tu non possa tutto*, e *Quelle sette arti liberali, in versi*¹². Nelle vesti di poeta Pietro raccolse l'eredità del padre e del suo far parte per se stesso e cantò della *drittura* e della sua assenza.

La terza redazione del commentario di Pietro è un ricco gazo-filacio di citazioni giuridiche tratte dal *Decretum* o dal *Corpus Iuris* o dalla *Summa* di Tommaso che spesso si fa mediatrice anche delle allegazioni giuridiche¹³. A Pietro si devono alcuni dei contributi interpretativi che hanno modificato il canone. Ricordo almeno due chiose esemplari: quella relativa a «colui /che per viltà fece il gran rifiuto» del canto terzo dell'*Inferno*, approfondita da Gigliotti, e quella relativa a «giusti son due e non vi sono intesi» del canto sesto dell'*Inferno*, approfondita da me in altra sede. In merito alla prima questione occorre ricordare che Celestino V non fu il primo papa a rinunciare alla carica pontificia e che vi rinunciò per propria iniziativa il 13 dicembre del 1294. Nei quattro mesi del suo pontificato si curò di istituire la Perdonanza, sul modello della indulgenza della Porziuncola (1216): una sorta di giubileo perenne, celebrato e ricordato il 29 agosto di ogni anno in Santa Maria di Collemaggio a l'Aquila. La prima esegesi della *Commedia* aveva reso

⁸ Sul «dantismo giuridico» si leggano i numerosi contributi di Di Fonzo segnalati tra i riferimenti bibliografici e quello di Ramis-Barceló 2022.

⁹ Sulla vita e le opere di Pietro si leggano Conti 1939, Mazzoni 1963 e gli approfondimenti di Stefanin (2011) che si dedicò soprattutto allo studio dell'attività poetica di Pietro.

¹⁰ Per la documentazione relativa a Pietro giudice si legga Scarcella 1967: 82-84.

¹¹ Ep. met. III, 7. L'epistola metrica fu ricompresa nell'edizione delle rime minori di Francesco Petrarca di Domenico Rossetti (*Poëmata minora quae exstant omnia nunc primo ad trutinam revocata ac recensita*, Milano, Societas typographica classicorum Italiae scriptorum, 1834, vol. III, p. 96). Una edizione moderna è stata procurata da Feo (1989: 239-250). Sull'epistola in questione si legga Wilkins 1953: 9-17.

¹² Cfr. Crocioni 1903: 28. Il lavoro di edizione di Crocioni è oggi utilmente coadiuvato da quello di Stefanin (2001: 61-146).

¹³ Le citazioni dal *Decreto* aumentano nella terza redazione del commento di Pietro ma resta da stabilire quali tra queste siano indirette.

canonica l'interpretazione banalizzante per cui «colui / che fece per viltade il gran rifiuto»¹⁴ era identificabile con Celestino V¹⁵. Nella prima redazione del commento, Pietro accoglie e ripropone tale interpretazione affermando che papa Celestino V «pusillanimiter renuntiavit». Ma nelle redazioni successive egli propone di identificare l'ignoto personaggio del canto terzo con l'imperatore Diocleziano. Pietro, inoltre, nel merito dell'*antecessor* di *Inferno* XXVII, 103-106 lì dove Dante fa dire a Bonifacio VIII che «son due le chiavi che 'l mio antecessor non ebbe care»¹⁶ non dice nulla. Il giurista Alberico da Rosciate, di cui parleremo tra breve, nel riproporre l'interpretazione di Jacopo della Lana sembra tuttavia prenderne le distanze. Nella redazione del commento alla *Commedia* trådito dal codice Grumelli, e precisamente nella chiosa ai versi 59-60 di *Inferno* III, pur identificando colui che fece il gran rifiuto con Celestino, aggiunge che «ita fecit, secundum auctorem [Jacopo della Lana] propter pusillanimitatem sui cordis». Annota inoltre che l'atto di rinuncia fu deliberato dallo stesso Bonifacio VIII¹⁷. Nel commento a *Inferno* XXVII, 103-106 Alberico ripropone di nuovo l'interpretazione di Jacopo della Lana senza intervenire e spiega che Bonifacio ebbe le due chiavi al posto del suo predecessore (cioè il papa di cui si tratta nel terzo canto dell'*Inferno*) che per poco tempo le amò («modico tempore dilexit») a causa della sua viltà d'animo («propter eius vilitatem animi»).

Da giurista Pietro si preoccupa di suffragare questa diversa interpretazione ricordando i precedenti autorevoli di rinuncia al soglio pontificio e dopo aver ricordato il *Decreto* allega le stesse fonti che i glossatori del *Decreto* usarono per sostenere la legittimità della *renuntiatio papae*. È noto che la rinuncia alla carica papale fu questione affrontata per la prima volta in una glossa al *Decreto* di Baziano (C.7q.1c.12 v. *sed accederet*), contenuta nell'*Ordinaturus Magister Gratianus*. Nel suo commento al *Decreto* (*Rosarium*) Guido da Baisio, l'Arcidiacono, sostenne la legittimità dell'atto di rinuncia basandosi sugli *exempla* dei predecessori. Nel *Commentarium in Sextum* (1306-1311), glossa ad VI.1.7.1, egli sostenne, inoltre, la necessità di compiere l'atto di rinuncia davanti al collegio cardinalizio come pure sosteneva Ugucione (Gigliotti p. 284). Su queste basi, nei loro trattati, Egidio Romano, Jean Quidort di Parigi e Agostino Trionfo di Ancona, argomentarono la liceità e la legittimità delle dimissioni papali. Gli argomenti di diritto dunque sussistevano ancora prima che il trattato di Egidio Romano (*De renuntiatione papae*) fosse composto, forse per incarico di Bonifacio VIII¹⁸.

A giudizio di Petrarca (*De vita solitaria* c. 1346) la rinuncia di Celestino V non fu atto di viltà, ma fu dettata dall'esigenza di aderire alla vita ascetica: «Questo gesto del solitario e santo padre l'attribuisca chi vuole a viltà d'animo, giacché la diversità di temperamenti ci consente di professare su di uno stesso argomento opinioni non solo diverse ma contrastanti – io per me lo ritengo più di ogni altro utile a lui stesso e al mondo (*ego in*

¹⁴ If III, 9-60.

¹⁵ Jacopo Alighieri (ed. Bellomo 1990: 100), Graziolo Bambaglioli (ed. Rossi 1998: 40), Jacopo della Lana (ed. L. Scarabelli 1866 in DDP) Guido da Pisa (ed. Cioffari 1974: 59), l'Ottimo commento (O1 ed. Torri 1827-29: 30) e O3 (ed. Di Fonzo 2008: 74).

¹⁶ Le chiavi rappresentano il potere di sciogliere e di legare, dato da Cristo a Pietro (Mt 16,18).

¹⁷ VI, 1, 7, 1 (*Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium collectiones*, ed. E. Friedberg, Leipzig, Tauchnitz, 1881, col. 971).

¹⁸ In merito alla questione rinvio a Gigliotti 2008: 292 e n. 120. Una serie di cronisti coevi raccontò la vicenda. Tra questi ricordo il frate Francesco Pipino che nel suo *Chronicon*, trådito da un solo manoscritto (Ms. lat. 465 (alfa.X.1 5) della Biblioteca Estense Universitaria di Modena) racconta la storia italiana dal 1176 al 1314 e riferisce le parole della presunta profezia che Celestino avrebbe pronunciato contro Bonifacio VIII. Cfr. Francisci Pipini *Chronicon* (ed. L. A. Muratori, in RIS IX 1726).

primis et sibi utile arbitror et mundo)¹⁹. La considerazione di Petrarca agì da spartiacque nell'ambito dell'esegesi antica e fu il motivo del ripensamento di Pietro Alighieri²⁰. Boccaccio (1373-75) e Benvenuto da Imola (1375-80) dopo di lui proposero l'identificazione dell'ignoto personaggio del verso dantesco con Esaù. Del resto, Pietro da Morrone fu un monaco riformatore che, in un periodo di decadenza degli ordini religiosi, ben testimoniato nei canti XI e XII del *Paradiso*, diede nuovo vigore alla vita monastica tanto da meritare la canonizzazione. Egli partecipò perfino al Concilio di Lione ottenendo per le comunità da lui fondate in Abruzzo, e in seguito diffuse in tutta Italia (nel 1311 i Celestini furono l'ultima dimora di Alberico a Bergamo), non solo il permesso di seguire la Regola di Benedetto ma anche una serie di privilegi per il suo ordine²¹.

L'altra chiosa esemplare è relativa al canto VI dell'*Inferno*, limitatamente alla locuzione «giusti son due e non vi sono intesi» (If VI, 73) per argomentare la quale Pietro, nella terza redazione (1359-64), si serve insieme delle nozioni di filosofia e di diritto. Nel canto Dante vuol sapere quale sarà l'esito delle lotte politiche, «s'alcun v'è giusto» nella città di Firenze e quali sono le cause delle discordie intestine. Alla seconda domanda di Dante Ciaccio risponde che «giusti son due e non vi sono intesi». Pietro spiega che il *giusto* di cui si parla in *Inferno* VI, 62 è il «giusto politico» dell'*Etica a Nicomaco*, che si declina in due giusti: «naturale» e «legale», non perseguiti («intesi») da alcuno (If VI, 73)²². Pietro assimila questi «due giusti» alle due donne nate per partenogenesi da Drittura della canzone *Tre donne intorno al core mi son venute*. Infine, ragionando con le categorie della *scientia iuris* spiega che il giusto legale si articola, a sua volta, in diritto delle genti e in diritto civile, assimilandolo a quello proprio, cioè della città di Firenze. Pietro ricorre all'*Etica a Nicomaco* recuperando la fonte che fu di Dante e avvalendosi probabilmente del commento di Tommaso. Nel quinto libro dell'*Etica a Nicomaco* Aristotele suddivide il «giusto politico» in giusto naturale e in giusto legale²³. Tommaso torna sulla questione del giusto politico nella *Summa* (I, II, q. 94 a. 4) dove al passo dell'*Etica a Nicomaco* affianca anche le categorie giuridiche impiegate poi da Pietro²⁴.

¹⁹ Francesco Petrarca, *De Vita solitaria* II viii (in *Opere latine di Francesco Petrarca*, ed. Bufano 1975: 451-456.

²⁰ In proposito si legga Gigliotti 2008 in particolare alle pp. 298-301.

²¹ Sulla questione della rinuncia al papato (13 dicembre 1294): Herde 1994: 93-99 e 105-116; L. Gatto 2006: 101-133; e Gigliotti 2006: 301-29.

²² Cfr. Di Fonzo 2016: 78-96.

²³ Tommaso d'Aquino, *In Ethic. Nicom V*, lez. 12 (in *Opera Omnia*, t. XLVII, 1 e 2, *Sententia Libri Ethicorum*: 304): «Dicit ergo primo, quod politicum iustum dividitur in duo: quorum unum est iustum legale. Est autem haec eadem divisio cum divisione quam iuristae ponunt, scilicet quod iuris aliud est naturale, aliud positivum. Idem enim nominant ius, quod Aristoteles iustum nominat. Nam et Isidorus dicit in libro *Ethymologiarum* [V 3], quod ius dicitur quasi iustum». Traduco: «Egli dice che il giusto politico si divide in due, dei quali l'uno è il giusto legale. Ma questa è la stessa distinzione che fanno i giuristi cioè tra un diritto naturale e un diritto positivo. Infatti essi appellano "ius" quello che Aristotele chiama "iustum". Infatti anche Isidoro nel libro delle *Etimologie* [V,3] dice che "ius" si dice come se fosse "iustum"». Cfr. Dante Alighieri, *Monarchia*, (ed. Quaglion 2015): 205-206 e note.

²⁴ Si legga la chiosa della terza redazione del *Comentum* di Pietro Alighieri (ed. Chiamenti 2002). La fonte che Pietro usa in questo luogo del testo è la *Summa Theologiae* di Tommaso, I, II, q. 94 a. 4 più che il commento all'*Etica*. «Alla seconda [questione] risponde la detta ombra che "giusti sono due", nel mondo terreno, e che in quel luogo, cioè a Firenze, non sono intesi, etc. Circa questo passo bisogna notare che l'autore vuole trattare di quei tre diritti dei quali parla in una sua canzone che comincia "Tre donne intorno al cor mi son venute" interpretando queste tre donne come le tre leggi che discendono da questi tre diritti; cioè a dire dal diritto naturale che, come dice la legge "con il genere umano discende dalla natura delle cose, cioè Dio" [Ist 2 1 11] e che come è detto nel principio del *Decreto* [Dect. I 1] "è contenuto nella legge e nel Vangelo", in forza del quale ciascuno è obbligato a fare agli altri ciò che vuole che sia fatto a lui ed è tenuto a non fare agli altri ciò che non vuole sia fatto a sé, come recita Matteo VII [12]; questo "ius" è detto da Isidoro "fas",

4 Alberico da Rosciate giurisperito *in utroque iure*

Un altro esponente di rilievo del dantismo giuridico fu Alberico da Rosciate (1290-1360)²⁵. Egli studiò grammatica, retorica e dialettica a Bergamo e giurisprudenza a Padova dove si laureò in diritto canonico e civile (*in utroque iure*) e dove fu allievo dei canonisti Oldrado da Ponte (c. 1270-1335)²⁶ e di Riccardo Malombra (c. 1259-1334)²⁷. Dopo una esperienza come membro del collegio dei giuristi della sua città (1309)²⁸ si dedicò alla pratica dell'avvocatura con tedio ma con successo. Svolsse, in qualità di giudice e arbitro, alcuni incarichi fuori della sua città. Nel *Liber de claris iuris consultis* il Diplovatazio scrive di lui che non si dedicò all'insegnamento universitario (*in studiis legendo non floruit*) ma piuttosto all'avvocatura²⁹ e fu incaricato di stendere gli statuti della città di Bergamo in due riprese, nel 1331, sotto la signoria di Giovanni del Lussemburgo, e nel 1333, sotto la signoria dei Visconti³⁰. Dai Visconti ebbe l'incarico di recarsi ad Avignone (1337-38) per redimere l'annosa controversia in essere con il Papa e ottenere la revoca dell'interdetto scagliato sulla città di Bergamo da Giovanni XXII (1329)³¹. Intorno al 1347 fu ministro del Consorzio della Misericordia e direttore dell'Ospitale di Santo Spirito della congregazione dei *Pauperes heremitae domini Coelestini* presso il convento dei Celestini³². Partecipò al Giubileo del 1350 per poi ritirarsi a vita contemplativa nel convento dei Celestini dedicandosi alla revisione delle sue opere (1352 circa), com'egli stesso afferma nel proemio al commento alla prima parte del *Codice*³³ e dove morì nel 1360³⁴. L'opera per la quale consideriamo Alberico da Rosciate un rappresentante di rilievo del dantismo giuridico è un commento in latino all'intera *Commedia* compilato in due redazioni. Si tratta di un contro-volgarizzamento cioè di una traduzione in latino del commento volgare di Jacopo della Lana arricchito di approfondimenti di carattere giuridico. Nel proemio al

cioè legge divina; ed è chiamato drittura dall'autore nella sua canzone. Il secondo diritto, detto diritto delle genti ("ius gentium") e utile al solo genere umano, comanda di vivere onestamente, di non fare altrui male e di dare a ciascuno il suo. Il terzo diritto è detto "ius civile" cioè quel diritto che ciascun popolo o città stabili come proprio per ragione divina e umana. Ora la dette ombra dice che ammesso che questo terzo diritto civile viga a Firenze; tuttavia, i due diritti di cui si parlava sopra vagono in effetti pochissimo; e poiché Isidoro sostiene che "Si dice diritto poiché è giusto", l'autore chiama qui questi due diritti, cioè il primo e il secondo, due giusti (*duo iura*)». La traduzione è mia.

²⁵ L'edizione del commento di Alberico, limitatamente alla prima cantica, è stata procurata da Zaniol 2017-2018.

²⁶ Alberico ricorda più volte di essere stato allievo di Oldrado da Ponte. Si legga, in proposito, quanto dichiarato da Alberico nel commento alla *l. Cunctos [populos]*, *C. De summa trinitate et fide catholica* (C. 1.1.1). Cfr. *In Primam Codicis Partem Commentarij* 1586 (rist. anast. 1979).

²⁷ Il Diplovatazio sosteneva che tra i maestri di Alberico ci fosse anche Raniero Arsendi (1292-1358), ipotesi giudicata infondata dal Savigny (1854-57: 625).

²⁸ Alberico, osserva Zaniol nella sua edizione, risulta in una lista di giudici collegiati insieme allo zio Alberto (ms. in Bergamo, Biblioteca Civica "Angelo Mai", Miscellanea Λ 2.29, f. 73, n. 82 ora AB 380).

²⁹ Diplovatazio *Liber de claris iuris consultis* (ed. Schulz, Kantorowicz, Rabotti, 1968): 269.

³⁰ Sulla redazione degli Statuti del 1333 (conservata nel ms. Sala I D 9.19 della Biblioteca Civica "Angelo Mai") si veda Storti Storchi 2007: 1-42.

³¹ La silloge delle missioni diplomatiche svolte da Alberico presso la curia di Avignone, per gran parte ancora inedita, è conservata nel manoscritto MAB 57 (già Ψ 7,1) della Biblioteca Civica di Bergamo. In proposito Capasso 1908: 265-317 e 408-454.

³² I celestini giunsero a Bergamo nel 1311 per iniziativa di Guglielmo Longhi che nel 1294 fu nominato cardinale da papa Celestino V. Cfr. Cariboni 2005: 645-647.

³³ La notizia è riportata dal Diplovatazio (ed. 1968: 272) e da Savigny 1854-1857, II: 626.

³⁴ I cinque testamenti, scritti tra il 1345 ed il 1360, sono stati studiati da Cremaschi (1956: 60-102).

Purgatorio della seconda redazione del commento, attestato nel codice Grumelli (1336-1343)³⁵, Alberico si impegna a segnalare le testimonianze letterarie e dottrinali relative al neonato regno astripeto, promosso a dogma qualche anno prima che Dante ne delineasse le caratteristiche in poesia³⁶. L'interesse di Alberico per la nascita e la codificazione di questo nuovo regno, non si limita allo scavo delle fonti, ma si manifesta nell'inserimento *Dictionarium Iuris tam Civilis quam Canonici*³⁷ della voce *Purgatorium*³⁸, accanto alle voci *Infernus* e *Paradisus*. Nel proemio generale al *Purgatorio* il giurista bergamasco allega, ponendole sullo stesso piano, il *Decreto* di Graziano, l'Antico e il Nuovo Testamento (I Corinzi 3, 13-15 e Salmo 65), i *Dialoghi* di Gregorio Magno e la leggenda di San Patrizio ormai vulgata dalla *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze. Alberico, autore delle *Quaestiones statutorum* e dei *Commentaria al Digesto* e al *Codice*, è il primo, tra i commentatori di Dante, che si rende conto della rilevanza dottrinale oltre che poetica del secondo regno della *Commedia* nel quale Dante dà forma alla novità dogmatica.

Per lasciar intendere quale sia il valore del contributo esegetico del dantismo giuridico di Alberico, anticipo, in questa sede, l'interpolazione giuridica che impreziosisce la chiosa al ventiseiesimo canto del *Purgatorio* (Pg XXVI, 82 «nostro peccato fu ermafrodito»³⁹). Alberico, integrando il Lana, afferma che il termine ermafrodito indica una categoria a sé stante e cioè quella dei bisessuali:

Sciendum est quod hermafronditus habet utrumque sexum ut .ff. de statu hominum, lex quaeritur ubi de eius natura novitur unam, illi qui peccant in vicio sodomitico seu contra naturam. Quia peccant tam cum masculis quam cum feminis, ideo appellantur hermafronditi.⁴⁰

L'ermafrodita possiede entrambi i sessi come recita il *Digesto* (D 1. 5. 10)⁴¹. La questione per Alberico riguarda il diritto civile, prima che il diritto canonico.

Se Alberico ha fornito elementi dottrinali utili a interpretare il testo dantesco, d'altro canto le opere di Dante sono da lui adoperate come *auctoritates* per elaborare le sue riflessioni giuridiche. La prassi di allegare i poeti nelle trattazioni di carattere giuridico ha radici antiche. Il penalista Alberto Gandino, nel suo *Libellus super maleficiis et causis criminalibus et statutis loquentibus de maleficiis et questionibus dependentibus a statutis* sosteneva che «nel difetto e nel silenzio delle norme giuridiche» non fosse proibito allegare l'autorità dei poeti: «Quas auctoritates et maxime, ubi leges deficiunt, non est prohibitum [allegare

³⁵ Esistono due redazioni del commento di Alberico da Rosciate: una più e una meno fedele al commento di Jacopo della Lana (1324-28). Per la seconda fase redazionale si legga Cfr. Petoletti 1995 e 1998. Un nuovo manoscritto è stato recentemente segnalato da Mordini 2021.

³⁶ Su tutto questo si legga Di Fonzo 2022: 47-71. Sulla questione del *genus comoediarum* e sul proemio al *Purgatorio* del commento di Alberico ricordo il contributo risalente sul *Purgatorio* di San Patrizio di Di Fonzo 2000 e oggi di Persico 2020 che tuttavia omette alcuni riferimenti bibliografici essenziali per la storia della questione.

³⁷ In proposito si legga Maffei 1998.

³⁸ Alberico da Rosciate *Dictionarium Iuris* (rist. anast. 1971, f. 660). In proposito C. Di Fonzo 2018: 79-108.

³⁹ In proposito è in corso di stampa il contributo di Di Fonzo, «*Nostro peccato fu ermafrodito*»: un recupero interpretativo alla luce della tradizione giuridica e platonica.

⁴⁰ Codice Grumelli, Bergamo, Biblioteca Civica "Angelo Mai", Cassaforte 6.1 (già Δ 9.16). Sul microfilm manca la cartulazione. La trascrizione è mia.

⁴¹ D. 1.5.10: «Ulpianus libro primo ad Sabinum. Quaeritur: hermafronditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet» (ed. a cura di Th. Mommsen – P. Krüger, 1911).

poetas], ut ff. *de statu hominum* l. *septimo* et ff. *de solutionibus* l. *si pater*⁴². Tra le questioni che furono al centro del dibattito dottrinale di teologi, giuristi e letterati ci fu il *Constitutum* (la Donazione di Costantino). Alberico ne sostenne sempre e senza riserve l'invalidità e nel commento alla legge *Bene a Zenone* (C. 7, 37, 3) lo fece allegando la *Monarchia* di Dante come fonte autoritativa⁴³. Egli scrive che molti e importanti uomini considerarono valida la sentenza di Azzone secondo cui la donazione non era valida e tra questi ricorda Giovanni Quidort da Parigi e Dante del quale sceglie di riportare due tra le *subtiles rationes* enunciate da Dante a fondamento del potere della Chiesa nel terzo libro della *Monarchia* e di applicarle (per analogia) all'Impero non trovando alcuna ragione per fare altrimenti (*imparia iudicari*): «Nemini in officio sibi deputato licet facere ea quae sunt contra ipsum officium» e «Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est Christus»⁴⁴. Dopo aver allegato i due enunciati della *Monarchia* di Dante⁴⁵ Alberico conclude il suo ragionamento sostenendo senza riserve l'invalidità della Donazione di Costantino: così come la «donazione era invalida dal punto di vista legale (*non valuisse de iure*) poiché era a danno dell'Impero o dei suoi successori; credo piuttosto che tutto ciò che per suo tramite e per mezzo degli Imperatori fu fatto circa l'usurpazione dei beni ecclesiastici e viceversa, procedette di fatto più che di diritto (*de facto quam de iure*)»⁴⁶. Nel commento alla *lex Bene a Zenone* (C. 7, 37, 3), inoltre, Alberico riferisce la leggenda per cui quando fu vergato l'atto della Donazione, dal cielo, si udì una voce che diceva: «Oggi è stato gettato nella Chiesa di Dio il veleno di un aspide». Egli indica in proposito il canto XIX della *Comedia*. La leggenda del *Venenum* e della voce che viene dal cielo era stata riferita anche da Jacopo della Lana nel commento dantesco che Alberico tradusse in latino e non è peregrino ipotizzare che Alberico la riferisse proprio togliendola da quel testo.

5. Bartolo da Sassoferrato

Dello stesso parere di Dante e Alberico furono «primo» Cino da Pistoia e Bartolo da Sassoferrato, allievo di Cino. Si tratta di una vera e propria corrente di pensiero che si sviluppa e si consolida nel tempo in modo osmotico tra la letteratura e il diritto. A questo proposito ricordo che la soluzione dei due soli che Dante propone nel *Purgatorio* è il risultato di una lunga riflessione giuridica e dottrinale. Dante fa tesoro delle riflessioni di Cino e di quelle di Giovanni Quidort e dopo aver discusso e delegittimato sotto il profilo formale e contenutistico la metafora del sole e della luna propone un'altra metafora che

⁴² Cfr. Quagliani 2019. Cfr. anche il testo del *Tractatus de Maleficiis* di Gandino procurato in edizione da H.U. Kantorowicz 1981: 52.

⁴³ Come Dante nella *Monarchia*, Alberico, nel commento alla costituzione *Omnem* (D *Proem.* II, const. *Omnem*), recepisce dalla glossa accursiana la paraetimologia per cui l'imperatore, in quanto *Augustus* è tenuto ad *augere* cioè ad accrescere l'impero e non a diminuirlo alienandone i beni (*in Primam Digesti Veteris Partem Commentarij*), in c. *Omnem super Rubrica*, § 5-6, ff. 3vB-9vB (f. 3vB). Sulla fortuna di questa costituzione nel Medioevo si legga Pasquino 2014.

⁴⁴ *Monarchia* III x 5 e 7 (ed. Quagliani 2015: 436-442). Cfr. Alberico da Rosciate *in Secundam Codicis Partem Commentarij*, in l. *Bene a Zenone*, n. 29-30-31, f. 109rA. In proposito si leggano i contributi di Nardi 1942 e Conetti 1999.

⁴⁵ Alberico ricorda la *Monarchia* di Dante anche quando compila la voce *monarcha* del *Dictionarium iuris*: [...] de ista monarchia, vide pulchra et subtilia in libro Dantis de Florentia, quem intitulavit *Monarchiam*, de quo feci mentionem c. *de sum Trin.* libro I». Il riferimento è al *De summa Trinitate et fide Catholica* (C. 1, 1, 1).

⁴⁶ *In Secundam Codicis Partem Commentarij*, in l. *Bene a Zenone*, n. 29-30-31, f. 109rA.

contempla due soli⁴⁷. Del resto, Alberico ricorre a Dante non solo in merito all'origine e alle prerogative dell'autorità imperiale ma anche quando si occupa della relazione tra i due poteri.

Non resta che chiudere questo breve *excursus* con il grande giurista Bartolo da Sassoferrato (1314 - 1357) che fu allievo di Raniero Arsendi da Forlì e di Cino da Pistoia del quale cominciò a seguire i corsi a Perugia a quattordici anni⁴⁸. In quegli anni la fama di Cino era già grande ed era appena uscita la sua *Lectura super Codice*. Studiò a Perugia *iura civilia* per sei anni ma concluse il percorso a Bologna ottenendo il baccalaureato nel 1333 e il dottorato nel 1334. Nel 1339 iniziò il suo magistero a Pisa⁴⁹. Nel 1342-43 lesse il *Codex*, forse a Pisa o forse a Perugia, non lo sappiamo. In ogni modo nel corso di quell'anno si trasferì allo Studio di Perugia. Nel commentare il dodicesimo libro *Codice* (XII 1, 1)⁵⁰, ricompreso nei *Tres Libri* (X XI e XII) contenuti nel *Volumen Parvum*, al fine di definire che cosa sia nobiltà («*quid sit nobilitas, seu dignitas*»), Bartolo ricorre alla canzone *Le dolci rime d'amor ch'io solea*, che Dante commenta nel quarto libro del *Convivio* e che circolava indipendentemente dal *Convivio* già da diversi anni. All'inizio della sua trattazione egli dichiara di voler riferire l'opinione di un certo poeta volgare, di nome Dante Alighieri da Firenze, di venerabile e lodabile memoria, il quale fece una "cantilena" in volgare che inizia *Le dolce rime d'amor ch'io solea, cercar ne' miei pensieri*, etc. e in quella espone tre opinioni degli antichi. La prima opinione, riferisce Bartolo, è quella che dice che un tal Imperatore (Federico II) affermò che la nobiltà è il possesso di ricchezze e beni insieme con reggimenti e costumi belli. Altri sostennero che gli antichi buoni costumi rendono l'uomo nobile. I terzi affermarono che nobile è colui che discende da padre o antenato valente, e tutte queste opinioni egli respinge. Infine, egli afferma che chiunque è virtuoso è nobile⁵¹. Sebbene Bartolo ricorra alla canzone di Dante, ne confuta puntualmente le argomentazioni⁵², raramente vi aderisce, così come egli stesso osserva («*et hoc est verum, ut infram dicam, et in hoc bene dicit poeta*»). Più spesso le confuta, non senza aver prima dichiarato tutto il rispetto per la memoria del poeta («*salva reverentia tanti poetae*»)⁵³. Al giurista Bartolo da Sassoferrato, al quale si può attribuire con certezza il commento al *Codice* almeno fino alla prima parte del libro XII⁵⁴, preme la definizione di *nobilitas seu dignitas* nell'accezione politica e civile. Perciò, giunto ad esaminare la quarta opinione di Dante, quella che fu del poeta stesso, secondo cui ovunque è virtù c'è nobiltà («*ubicunque est virtus etiam ibi est nobilitas*»), conclude col dire che questa nobiltà naturale e teologica non gli

⁴⁷ Sulla metafora del sole e della luna e sull'evoluzione del pensiero dantesco si legga Di Fonzo 2021c.

⁴⁸ Bartolo cita Dante in diverse circostanze; in proposito si legga Crosara 1962, e Cancelli 1970.

⁴⁹ La notizia inserita nel commento al quinto paragrafo della costituzione *Omnem 5 haec autem tria*, n. 7, dalla quale si ricavava che egli si ritirò a San Vittore, è oggi attribuita a Cino.

⁵⁰ Bartolo da Sassoferrato 1570 - *In tres Codicis libros, l. Si ut proponitis, C. de dignitatibus* (C 12, 1, 1): 46r-48v, 46vb (nn. 46-47).

⁵¹ *Ibid.* La traduzione è mia. Cfr. Di Fonzo 2019a.

⁵² In proposito Cancelli 1970.

⁵³ In proposito Quaglion 2005: 48.

⁵⁴ La lettura dei *Tres libri* è attribuita a Bartolo fino a C 11, 34. A Bartolo, già in antico, è attribuito anche il commento alla prima costituzione del libro XII [C 12, 1, 1] sulla base di una autocitazione individuata nel Cinquecento dal giurista Giasone del Maino nel commento al *de conditis in publicis horreis l. 1* [C 10, 26, 1] dove si legge che deve essere considerato nobile colui che è prudente e virtuoso («*ille dicatur nobilis qui est prudens et virtuosus*») ma che Bartolo stabilì diversamente nel commento al titolo *de dignitatibus* («*Sed aliter determinavi in l. 1 infra de dignitatibus*»). Paolo Mari non condivide l'opinione di Annalisa Belloni che ascrive il commento ai *Tres libri* al periodo giovanile e bolognese di Bartolo. Cfr. Belloni 2014: 568 e Mari 2015: 673 e nota relativa. Il Treggiari (2014) aggiunge che il commento ai *Tres Libri* non è opera giovanile, ma della maturità e aggiunge che la *repetitio a C. 12, 1, 1* è stata redatta a Perugia.

interessa. Il giurista deve piuttosto occuparsi della nobiltà politica o civile (*politica seu civilis*): quella che viene attribuita per legge dal principe o sulla base dagli statuti cittadini⁵⁵.

Che proprio Bartolo abbia trovato necessario ricorrere alla canzone di Dante per sviluppare le sue argomentazioni giuridiche e affermare la superiorità della *scientia iuris* è un fatto paradigmatico. Egli non conosceva il *Convivio* ma ben conosceva la *Monarchia*⁵⁶. La fortuna della riflessione di Bartolo fu grande anche presso altri celebri letterati. Torquato Tasso che, nel suo dialogo *Il Forno*, ragionando di nobiltà, lo cita espressamente riprendendo le argomentazioni proposte da Bartolo nella *repetitio* che ormai circolava autonomamente. Con Bartolo l'uso autoritativo della letteratura diviene prassi⁵⁷.

6. Conclusioni

Il dantismo giuridico del Trecento affonda le sue radici nell'attenzione che Dante stesso ha avuto per il diritto, la giustizia e il giudizio⁵⁸. L'Alighieri aveva infatti progettato di dedicare il penultimo libro del *Convivio* alla giustizia, la «più umana delle virtù» e l'ultimo alla sapienza, di tutto madre (Cv III xv 15)⁵⁹. L'intreccio tra letteratura e diritto appare in tutta la sua pregnanza allorché l'Alighieri ricorre alla definizione di Celso secondo cui il diritto è arte di bene e d'equitate per sostenere la specificità di ciascuna arte e l'idea che ciascun artista debba avere un suo ambito di competenza⁶⁰. Neppure tralascia di occuparsi della consuetudine allorché parla della primogenitura e non solo⁶¹. Quando nel quarto trattato del *Convivio* argomenta l'idea per la quale ovunque ci sia «vertude» c'è nobiltà ma non il contrario,⁶² Dante afferma che si tratta di una evidenza e come tale non ha bisogno

⁵⁵ In proposito si leggano Di Fonzo 2018a, 2018b e 2021b. Vedi anche Borsa 2007: 86-87.

⁵⁶ Bartolo cita Dante in diverse circostanze (Crosara 1962: 154).

⁵⁷ Ai contributi già segnalati aggiungo quello di Pasciuta 2015.

⁵⁸ Una riflessione sul giudizio e sulla discrezione nella concezione dantesca è stata riproposta in Di Fonzo 2021a.

⁵⁹ La definizione è tratta dall'*Etica a Nicomaco* di Aristotele. Mi sembra di poter ragionevolmente affermare che la struttura del *Convivio* è stata pensata proprio sulla base dei libri centrali dell'*Etica a Nicomaco*, lì dove l'ultima e la più umana delle virtù è la giustizia. In merito all'argomentazione di questa ipotesi si legga Di Fonzo 2019b.

⁶⁰ Cv IV ix 8. La definizione è tratta dal *Digesto Vecchio*, sotto il titolo *De iustitia et iure* (D 1, 1, 1). Cfr. Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones recognovit P. Krueger – Digesta recognovit T. Mommsen; II, Codex Iustinianus recognovit P. Krueger; III, Novellae recognovit R. Schoell; opus Schoellii morte interceptum absolvit G. Kroll, Berlin, Weidmann, 1954.

⁶¹ Nella *Summa Tubingensis* (1135-1150) che contiene la *Summa Codicis* di Rogerio completata e integrata dalla *Summa Codicis Trecentis*, falsamente attribuita a Irnerio da Fitting 1894 e in seguito attribuita al maestro Geraudo di Parigi da Gouron 1984, si legge che la consuetudine è la migliore interprete delle leggi, poiché ha il potere di abrogarle. Azzone rincara la dose e dice che la consuetudine può fare, abrogare e interpretare la legge: «Et quidem videtur quod consuetudo sit conditrix legis, abrogatrix et interpretatrix». Piacentino tenta una conciliazione: il diritto scritto può essere abrogato dal diritto scritto, il diritto consuetudinario può essere abrogato dal diritto consuetudinario. La legge consuetudinaria può, infine, essere abrogata da altra consuetudine e, nelle glosse dette «post vacariane», può agire nello spazio lasciato aperto dalla legge secondo la formula «consuetudo est tacita civium conventio». Dante manifesta chiaramente questa coscienza allorché parla del diritto di primogenitura.

⁶² Cv IV xix 4: la nobiltà contiene molte altre cose oltre la virtù (come la pudicizia o il coraggio).

di dimostrazioni «così come è scritto in Ragione⁶³ e per Regola di Ragione⁶⁴. Infine, nel suo trattato di diritto pubblico riflette sul duello in quanto prassi antica per risolvere le contese *de iure* e sulla legittimità del potere imperiale che è per il popolo in quanto il popolo ha ceduto la sovranità con le leggi regie. Disegna il profilo di un monarca nel quale ci sono misericordia e giustizia e che tutto avendo e nulla potendo desiderare è capace di garantire la terzietà del giudizio nelle contese tra i regni e la pace. Promuove l'autonomia dei due poteri, temporale e spirituale che, sulla base del *Decreto*, discendono direttamente da Dio e si impegna a decostruire la metafora del sole e della luna fino a trasformarla nel *Purgatorio* nell'immagine dei due soli⁶⁵.

Riferimenti bibliografici

Accursio (rist. Torino 1968) *Glossa in Codicem*, Venetiis, MCDLXVIII.

Alberico da Rosciate = Albericus de Roxate, 1573, *Dictionarium Iuris tam Civilis quam Canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres et socios (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1971).

_____, 1586, *In Primam Digesti Veteris Partem Commentarij*, Venetiis, [Societas Aquilae se renovantis], (rist. anast. Bologna, Forni, 1974).

_____, 1586, *In Secundam Codicis Partem Commentarij*, Venetiis, [Societas Aquilae se renovantis], (rist. anast. Bologna, Forni, 1979).

Alighieri P., (ed. M. Chiamenti 2002 = P3) *Comentum super poema Comedie Dantis: A Critical Edition of the Third and Final Draft of Pietro Alighieri's Commentary on Dante's 'Divine Comedy'*, Tempe, Arizona: Center for Medieval and Renaissance Studies (online in DDP).

Alighieri D. (ed. a cura di D. Quagliani 2015): *Monarchia*, Milano, Mondadori.

Alighieri D. (ed. a cura di F. Brambilla Ageno 1995): *Convivio. I*/I***. Introduzione. II. Testo, Firenze, Le Lettere.

Alighieri P. (ed. a cura di M. Chiamenti 2002) *Comentum super poema Comedie Dantis: A Critical Edition of the Third and Final Draft of Pietro Alighieri's "Commentary on Dante's Divine Comedy"*, Tempe, Arizona: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.

Bartolo da Sassoferrato = Bartolus a Saxo Ferrato, 1570, *In tres Codicis libros*, Venetiis, apud Iuntas.

Belloni A., 2014, *Bartolo studente e maestro e i suoi commentari*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*. Atti del L Convegno storico internazionale

⁶³ *Digesto* XXXIII IV 1, 8: «Quidquid demonstratæ rei additur satis demonstratæ, frustra est»: «Aggiungere una qualche dimostrazione (prova) alle cose già sufficientemente provate è inutile».

⁶⁴ Accursio, *Glossa* V 1 dig. Qui satis d. II 8: «*Quæ manifesta sunt, id est notoria, probatione non indigent* (quelle cose che sono manifeste, cioè note, non hanno bisogno di essere provate)». In proposito Chiappelli 1908.

⁶⁵ In proposito rinvio nuovamente a Di Fonzo 2021c.

- (Todi - Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 559-584.
- Borsa P., 2007, «*Sub nomine nobilitatis*». *Dante e Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi dedicati a Gennaro Barbarisi*, a cura di C. Berra e M. Mari, Milano, CUEM, 59-121.
- Cancelli F., 1970, *Bartolo da Sassoferrato*, Voce in *Enciclopedia Dantesca*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 524-526.
- Capasso C., 1908, *La signoria viscontea e la lotta politico-religiosa con il papato nella prima metà del secolo XIV*, in «*Bollettino della Società Pavese di Storia Patria*», VIII, 265-317 e 408-454.
- Cariboni G., 2005, *Guglielmo Longhi*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXV, Roma, 645-647.
- Chiappelli L., 1908, *Dante in rapporto alle fonti del diritto e alla letteratura giuridica del suo tempo*, in «*Archivio Storico Italiano*» s. 5, XLI (1908), 2-44.
- Cod. Grumelli, Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Cassaforte 6.1 (già Δ 9.16).
- Condorelli O., 2022, “*Ius civile*” e “*ius canonicum*”. *La ricerca di un coordinamento alla luce della più antica scienza giuridica*, in *Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive*. Studi in onore del cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno, a cura di P. Szabó, T. Frankó, S. I. Társulat, Budapest, 104-136.
- Conetti M., 1999, *La dottrina dell'Impero e la donazione di Costantino in Alberico da Rosciate*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano: Giuffrè, 303-405.
- Conti P.G., 1939, *Vita ed opere di Pietro di Dante Alighieri con documenti inediti*, Firenze, Fondazione Ginori Conti.
- Corpus Iuris Canonici* - Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et Editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit, E. Friedberg, I, *Decretum Magistri Gratiani*; II, *Decretalium collectiones*, Leipzig, Tauchnitz, 1879-1881 (rist. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1959).
- Corpus Iuris Civilis* I, *Institutiones* recognovit P. Krueger – *Digesta* recognovit T. Mommsen I (1872); II, *Codex Iustinianus* recognovit P. Krueger; III, *Novellae* recognovit R. Schoell; opus Schoellii morte interceptum absolvit G. Kroll, Berlin, Weidmann, 1954.
- Cremaschi G., 1956, *Contributo alla biografia di Alberico da Rosciate*, in «*Bergomum*», 30/1, 1-102.
- Crocioni G., 1903, *Le rime di Pietro Alighieri*, Città di Castello, S. Lapi.
- Crosara F., 1962, *Dante e Bartolo da Sassoferrato. Politica e diritto nell'Italia del Trecento*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano, Giuffrè, 107-198.
- Di Fonzo C., 2000, *La leggenda del «Purgatorio di S. Patrizio» fino a Dante e ai suoi commentatori trecenteschi*, in «*Studi Danteschi*» LXV, 177-20.
- , 2008, = (O3), *L'ultima forma dell'«Ottimo commento». Chiose sopra la Comedia di Dante Alighieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori, Inferno*, Edizione critica a cura di C. Di

- Fonzo, Ravenna: Longo («Testi della collana Memoria del Tempo»). Online in Dartmouth Dante Project (DDP) - https://dante.dartmouth.edu/biblio.php?comm_id=13337
- _____, 2009, *L'edizione dei commenti antichi alla "Comedia": redazioni o corpora?* In *Lectura Dantis 2002-2009*, t. IV. Anche in *Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta anni*, a cura di A. Cerbo con la collaborazione di M. Semola, Napoli: Il Torcoliere, 2011, 1301-1320.
- _____, 2012 *Dante e il potere del popolo*, in *Simbolismo e laicità in Dante e nelle opere di ispirazione dantesca*, a cura di R. Colonna, in «Pagine inattuali» (dicembre 2012), 199-220.
- _____, 2016, *Giusti son due e non vi sono intesi*, in *Dante e la tradizione giuridica*, Roma, Carocci, 2016, 78-96.
- _____, 2018a, *Dalla letteratura al diritto e ritorno: il concetto di nobiltà da Dante a Tasso passando per Bartolo*, in «Forum Italicum» 52/1, 1-14,
- _____, 2018b, *Dante e il dantismo giuridico del Trecento*, in *Iura Monarcha. Il pensiero politico di Dante tra Antichità, Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Curnis, in «TENZONE» 19, 79-108.
- _____, 2019a, *La questione della nobiltà da Dante al dantismo giuridico*, in *Poesia e diritto in Due e Trecento italiano*, a cura di F. Meier e E. Zanin, Ravenna, Longo, 161-173.
- _____, 2019b, *La più umana delle virtù e la più perfetta delle scienze: "Convivio" e dantismo giuridico* in «Revue des études dantesques» 3, 47-68.
- _____, 2021a, *Dante: il poeta del giudizio e della «discrezione»*, in «Dante» 18, 35-48.
- _____, 2021b, *Del «Convivio» e del perché Bartolo da Sassoferrato non lo conoscesse*, in «Forum Italicum» 55/2, 642-652.
- _____, 2021c, *Il rovesciamento della metafora del sole e della luna: Agostino, Giovanni di Parigi e Dante*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 32, 275-297.
- _____, 2022, *Scale e tribunali dell'aldilà. Saggi di cultura medievale intorno a Dante*, Ravenna, Longo.
- _____, (in corso di stampa) «*Nostro peccato fu ermafrodito*»: un recupero interpretativo alla luce della tradizione giuridica e platonica, relazione tenuta al convegno internazionale di Nizza.
- Diplovatazio (Ed. a cura di F. Schulz, H. Kantorowicz, G. Rabotti 1968 - Pars posterior curantibus) *Liber de claris iuris consultis*, Bologna («Studia Gratiana», X).
- Feo M., 1989, *L'edizione critica delle 'Epystole'*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, 19, 239-250.
- Fitting, Hermann, 1894, (ed.) *Summa codicis des Irnerius: mit einer Einleitung*, Berlin, Guttentag 1894 [reimpr. anast. Frankfurt a.M., 1971].
- Francisci Pipini *Chronicon* (ed. L. A. Muratori, in RIS IX 1726)
- Gatto L., 2006, *Celestino V, pontefice e santo*, a cura di E. Plebani, Roma, Bulzoni, 101-133.
- Gigliotti V., 2006, *La «renuntiatio papae» nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV). Tra limite ed esercizio del potere*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 79, 291-401.

- _____, 2008, "Fit monachus, qui papa fuit": la rinuncia di Celestino V tra diritto e letteratura, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 44, 257-323.
- Gouron, André, 1984, *L'auteur et la patrie de la «Summa Trecensis»*, «Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte» 12 (1984), 1-38.
- Graziolo Bambaglioli (ed. a cura di L. C. Rossi 1998), *Commento all'«Inferno» di Dante*, Pisa: Scuola Normale Superiore.
- Herde P., 1994, *Celestino V*, in *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, a cura di D. Quaglioni, Cinisello Balsamo, San Paolo (vol. XI della Storia della Chiesa iniziata da A. Fliche e V. Martin, edizione italiana), 93-127.
- Jacopo Alighieri (ed. a cura di S. Bellomo 1990), *Chiose all'«Inferno»*, Padova, Antenore.
- Jacopo della Lana (ed. L. Scarabelli 1866 in DDP)
- Kantorowicz H.U., 1981, *Albertus de Gandino und das Strafecht der Scholastik*, II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig: Walter de Gruyter & co.
- Maffei D., 1998, *Riflessioni su Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche lessicografi*, in *Life, Law and Letters: Historical studies in Honour of Antonio García y García*, ed. by P. Linehan with the assistance of A. Perez Martín and M. Sanz González, Roma, («Studia Gratiana», XXIX), 605-612.
- Mari P., 2015, *Bartolo e la condizione femminile. Brevi appunti dalle «lecturae» bartoliane*, in *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di V. Crescenzi e G. Rossi, Sassoferrato: Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", 239-252.
- Mazzoni F., 1963, *Pietro Alighieri interprete di Dante*, in «Studi danteschi», 40, 279- 360.
- _____, 1965, *La critica dantesca nel secolo XIV*, in «Cultura e scuola», 4, 285-297.
- _____, 1971, *Iacopo della Lana*, in *Enciclopedia Dantesca*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 563-565.
- Mordini M., 2021, *Tra fonti letterarie e fonti giuridiche: una nuova biografia di Benincasa d'Arezzo iuris professor*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 32, 75-116.
- Nardi B., 1942, *Note alla «Monarchia»*, I. *La «Monarchia» e Alberico da Rosciate*, in «Studi danteschi», XXVI, 97-107.
- Pasciuta B., 2015, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma, Viella.
- Pasquino P., 2014, *La fortuna della «Omnem» in età medievale: i luoghi di insegnamento del diritto*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato» 7, 1-39.
- Pennington K., 2014-15, *La biografia di Graziano, il padre del Diritto canonico*, in «Rivista Internazionale di Diritto comune» 25, 25-60.
- Persico T., 2020, *Alberico da Rosciate e il 'genus comoediarum'*, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana» CXXXVII, 439-451.
- Petoletti M., 1995, «*Ad utilitatem volentium studere in ipsa Comedia*»: il commento dantesco di *Alberico da Rosciate*, in «Italia Medioevale e Umanistica», XXXVIII, 139-216.

- _____, 1998, *Alberico da Rosciate lettore della «Commedia»*, in *Maestri e traduttori bergamaschi fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di C. Villa e F. Lo Monaco, Bergamo, Civica Biblioteca 'Angelo Mai', 51-80.
- Petrarca F. (a cura di D. Rossetti 1834), *Poëmata minora quae exstant omnia nunc primo ad trutinam revocata ac recensita*, Milano: Societas typographica classicorum Italiae scriptorum, vol. III (Epistole metriche).
- Petrarca, F. (ed. a cura di A. Bufano 1975) *De Vita solitaria* II viii (in *Opere latine di Francesco Petrarca*, con la collaborazione di B. Aracri e C. K. Reggiani. Introduzione di M. Pastore Stocchi, Torino, UTET, 261-565.
- Quaglioni D., 2005, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in «Laboratoire Italien» 5, 39-55.
- _____, 2019, “*Licet allegare poetas*”. *Formanti letterari del diritto fra Medioevo ed Età moderna*, in *Poesia e Diritto nel Due e Trecento italiano*, a cura di F. Meier e E. Zanin, Ravenna, Longo, 209-219.
- _____, 2017, “*Thesaurus tam totius Ecclesiae quam perfectorum*”. *Alle origini della controversia sull'indulgenza*, in A. Rehberg (a cura di), *Ablasskampagnen des Spätmittelalter. Luthers Thesen von 1517 im Kontext*, Berlin, 113-133.
- Ramis-Barceló R., 2022, *Dante Alighieri e i giuristi del Rinascimento*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance» 84, 305-26.
- Rossi L.C., 1988, *Petrarca dantista involontario*, in «Studi petrarcheschi», V, 301-316.
- Savigny F.C. Von (1854-57), *Storia del diritto romano nel Medio Evo*. Prima versione dal tedesco dell'avvocato E. Bollati, II, Torino, Gianini e Fiore (rist. anast. Roma, Multigrafica, 1972).
- Scarabelli, Luciano, 1866-67, *Comedia di Dante degli Allighieri col Commento di Jacopo della Lana bolognese*, a cura di Luciano Scarabelli, Bologna, Tipografia Regia (consultabile nel DDP).
- Scarcella F., 1967, *Due sentenze di Pietro di Dante Alighieri*, in «Vita veronese», 20/3 e 4, 82-84.
- Stefanin A., 2001, *Pietro Alighieri rimatore*, in «Studi danteschi», 46, 61-146.
- _____, 2011, *Sulle tracce di Pietro Alighieri: note sulla fortuna del 'Comentum' in relazione alla fortuna editoriale della Commedia*, in «Medioevo e Rinascimento» Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze, 15/12 nuova serie, 177-202.
- Storti Storchi C., 2007, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Scritti sugli Statuti lombardi*, Milano, Giuffrè.
- _____, 2013, *Alberico da Rosciate*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, N. Miletta, I, Bologna, Il Mulino, 20-23.
- Treggiari F., 2014, «*Doctoratus est dignitas*»: *la lezione di Bartolo*, in «Annali di Storia delle Università italiane» 18, 35-46.

Claudia Di Fonzo, *Canone interpretativo e «dantismo giuridico» del Trecento: Pietro Alighieri, Alberico da Rosciate e Bartolo da Sassoferrato*

Wilkins E. H., 1953, *Petrarch's "epistola metrica" to Pietro Alighieri*, in «Modern Philology» 51/1, 9-17.

Zaniol, G. (2017-2018), *Alberico da Rosciate (c. 1290-1360) lettore e commentatore dell'Inferno dantesco. Esegesi letteraria e tradizione giuridica*, Tesi di Dottorato di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, XXX ciclo, relatore prof.ssa Claudia Di Fonzo, Università degli Studi di Trento.